



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come provare l'infedeltà coniugale?

Autore: Mariano Acquaviva | 04/08/2021



Testimonianze, fotografie, videoriprese, attività dell'investigatore privato, chat, email, screenshot: quali mezzi di prova si possono usare nella separazione?

Il tradimento è una delle cause principali di separazione tra i coniugi. La cosa ovviamente non sorprende: la fedeltà è uno dei principali obblighi nascenti dal matrimonio e, pertanto, la sua violazione costituisce una grave mancanza nei

confronti del coniuge. In alcuni casi, l'infedeltà può costare non solo la fine del rapporto ma anche l'addebito della separazione, con conseguenze economiche importanti. Il punto è che il tradimento va provato in tribunale, non potendo il giudice accertarlo solamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dal coniuge tradito. **Come provare l'infedeltà coniugale?**

Come vedremo in questo articolo, per incastrare il coniuge fedifrago ci si può avvalere di qualsiasi mezzo di prova: fotografie, videoriprese, documenti, email, messaggi, testimonianze. L'unico problema che si pone è il rispetto delle regole stabilite per l'acquisizione di dette prove. Ad esempio: è lecito entrare abusivamente nell'email del coniuge per scovare messaggi compromettenti da utilizzare in giudizio? Si possono acquisire prove violando la privacy altrui? Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo **come si prova l'infedeltà coniugale**.

Obbligo reciproco di fedeltà: in cosa consiste?

Dal matrimonio derivano in capo ai coniugi reciproci diritti e doveri. Secondo il Codice civile **[1]**, dal matrimonio deriva l'**obbligo reciproco alla fedeltà**, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

In cosa consiste l'[obbligo di fedeltà nel matrimonio](#)? La fedeltà menzionata dalla legge non si riferisce solamente alla sfera sessuale, ma si inserisce all'interno di una più ampia cornice fatta di lealtà e rispetto reciproci.

Senza ombra di dubbio, il coniuge è fedele se non tradisce il suo partner intrattenendo una **relazione sessuale** con un'altra persona: pertanto, possiamo pacificamente asserire che il coniuge fedifrago sicuramente viola l'obbligo reciproco di fedeltà.

Tuttavia, la fedeltà potrebbe essere lesa anche soltanto intrecciando con persona diversa dal coniuge un **forte legame sentimentale** che rimane sul piano dell'emotività: in altre parole, senza passare per bacchettoni, si può tradire pur rimanendo solo formalmente fedeli.

Possiamo allora dire che, per la legge, l'**obbligo di fedeltà** si estende ben oltre i

rapporti carnali, coinvolgendo anche la sfera emotiva. Detto in altre parole, un coniuge è fedele all'altro se, oltre a non intrattenere rapporti sessuali con altre persone, conserva con l'altro un'intimità esclusiva.

Secondo la Corte di Cassazione, anche un'**infedeltà solamente platonica** giustifica la richiesta di separazione con addebito: all'interno di un rapporto matrimoniale, la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell'obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge **[2]**. Anche una relazione non consumata può sortire questi effetti, tanto da giustificare l'addebito della separazione.

Secondo un'altra pronuncia, le conseguenze legali sono sempre le stesse anche nel caso in cui l'**adulterio** è stato tentato ma non è riuscito a causa del rifiuto da parte del terzo. In buona sostanza, l'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola la **violazione dei doveri nascenti dal matrimonio** ancorché sia rimasta allo stadio di mero tentativo **[3]**.

Violazione dell'obbligo di fedeltà: cosa succede?

La **violazione dell'obbligo di fedeltà** comporta l'inosservanza di uno specifico precetto normativo: il coniuge fedifrago si rende inadempiente nei confronti dell'altro con tutto ciò che ne deriva.

L'infedeltà, infatti, può comportare precise conseguenze giuridiche:

- innanzitutto, il coniuge tradito può chiedere l'**addebito della separazione**, il quale consiste nell'addossare all'altro la colpa del naufragio matrimoniale;
- il coniuge che ha subito il tradimento può perfino ottenere il **risarcimento dei danni** derivanti dall'infedeltà, nel caso in cui la relazione extraconiugale sia stata ostentata in maniera così plateale da ledere la dignità del coniuge tradito.

Infedeltà coniugale: come si prova?

Affinché il coniuge tradito possa ottenere l'addebito della separazione (e, in casi

estremi, perfino il risarcimento del danno), occorre che dimostri in tribunale l'infedeltà che ha subito. Come fare? Come anticipato in apertura, per **provare il tradimento del coniuge** ci si può avvalere di qualsiasi mezzo: fotografie, filmati, documenti scritti, immagini estrapolate dalle chat, testimonianze, email, ecc. Il problema, però, è che per ottenere molte di queste prove occorre ricorrere a stratagemmi che non sempre sono legali. Ad esempio: è possibile sottrarre il cellulare al partner per poter spiare i messaggi, oppure accedere di nascosto alla sua casella di posta elettronica per sbirciare nelle email? Che valore hanno le fotografie e le chat?

Vediamo **come provare l'infedeltà coniugale** e quali sono i principali problemi che si pongono con ciascun mezzo di prova.

Testimoni per provare il tradimento coniugale

Non ci sono dubbi che ci si possa avvalere dei **testimoni** per provare l'infedeltà coniugale. E, così, potranno essere chiamati a deporre tutti coloro che hanno assistito al tradimento affinché esponano quanto è di loro conoscenza dinanzi al giudice.

Prove dell'investigatore privato: sono valide?

Molte persone, per smascherare il coniuge fedifrago, si affidano all'attività investigativa di un **detective privato** il quale, dietro pagamento di un compenso, si offre di raccogliere tutto il materiale necessario per **incastrare il traditore**: fotografie, videoriprese, pedinamenti, ecc.

Le prove raccolte dall'investigatore privato sono valide in giudizio? Secondo la prevalente giurisprudenza **[4]**, solo la testimonianza resa dal detective può essere portata in giudizio quale valido mezzo di prova.

Tutto il materiale (foto, video, **dossier**, ecc.) che proviene dall'investigatore, invece, non può essere considerato come una valida prova, trattandosi di dichiarazioni provenienti da terzi. Ciò vale anche per le fotografie e le riprese che, in teoria, potrebbero sembrare inconfutabili. Anche questi mezzi, infatti, potrebbero essere disconosciuti dalla controparte, la quale può contestarne la veridicità. D'altronde, come diremo anche nel prosieguo, oggi è piuttosto facile modificare, ritoccare e alterare le immagini acquisite digitalmente. Per tali ragioni,

solamente la **testimonianza dell'investigatore privato** può essere considerata una prova a tutti gli effetti, esattamente come la **deposizione** di altre persone che hanno assistito alla vicenda.

Fotografie e filmati: possono provare l'infedeltà?

Come ricordato sul finire del precedente paragrafo, anche i mezzi di prova che possono sembrare più certi, come le **fotografie** e i **filmati**, possono essere contestati dalla parte processuale contro cui sono fatti valere (nel caso di specie, dal coniuge fedifrago).

È cosa risaputa che, grazie ai moderni software, è possibile **ritoccare le immagini** a proprio piacimento, a volte con risultati sorprendentemente realistici. Da tanto deriva che fotografie e videoriprese possono provare l'infedeltà del coniuge solamente quando siano certificate. Cosa significa? Attraverso specifici **programmi di certificazione**, è possibile attribuire valore legale incontrovertibile alle proprie riprese e alle proprie fotografie. Si tratta di specifici software che attribuiscono **data certa** all'immagine realizzata con strumenti digitali. Oltre a ciò, il programma consente anche di garantire il **luogo** in cui la foto è stata scattata.

Solamente in questo modo, certificando data e luogo della foto, è possibile mettersi al riparo dalle possibili contestazioni della controparte la quale, altrimenti, potrà sempre affermare che l'immagine è falsa o modificata.

Bisogna pur dire che, anche nel caso di **contestazione della foto** e della ripresa non certificate, il giudice potrebbe comunque ritenere plausibile la rappresentazione riprodotta.

Uguualmente, c'è da dire che la contestazione delle immagini deve avvenire immediatamente, alla prima udienza utile; in caso contrario, le foto e le riprese fanno piena prova, anche se non certificate.

Chat, email e screenshot: provano l'infedeltà?

Per provare l'infedeltà del coniuge si possono produrre in giudizio anche chat, email e **screenshot** che attestano l'avvenuto tradimento. Anche in questa ipotesi, però, vale quanto detto in precedenza: affinché tale materiale possa costituire una prova incontrovertibile occorre che esso sia certificato. Come? Per compiere questa operazione occorre che un esperto, attraverso l'utilizzo di appositi

software di estrazione, risalga alle chat e alle email presenti all'interno dello smartphone o del pc. Questi programmi (cosiddetti software di **mobile forensics**) consentono di effettuare un'acquisizione integrale di dispositivi come smartphone e tablet, generando un'immagine forense che può poi essere analizzata nell'ambito di una **perizia** sul dispositivo.

L'obiettivo principale di questo processo è quello di conservare qualsiasi prova nella sua forma più originale, raccogliendo, identificando e convalidando le **informazioni digitali** presenti sul supporto.

Ad esempio, all'interno dei software di analisi forense di smartphone sarà possibile visualizzare l'intero **tabulato dei messaggi di WhatsApp**, comprendendo sia i messaggi inviati che ricevuti, nonché quelli cancellati ancora presenti sul cellulare. Solo in questa maniera il giudice potrà essere certo della veridicità di quanto scritto in chat, nonché della provenienza dei messaggi.

Il problema di questo metodo di **prova dell'infedeltà coniugale** è che la perizia può essere compiuta solamente su un dispositivo di cui si ha la disponibilità. Se la vittima del tradimento non ha accesso alle chat o alle email, non potrà portare al perito il proprio cellulare affinché venga fatta l'estrazione.

Prove ottenute illegalmente: sono valide?

Veniamo ora a un punto cruciale del tema riguardante le **prove dell'infedeltà coniugale**. Spesso, accade che il coniuge tradito non abbia prove certe (testimonianze, foto, ecc.) e che, per procurarsele, decida di accedere ai messaggi sul cellulare o all'email privata. Tale condotta costituisce un chiaro illecito: secondo la legge [5], **l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico** protetto da misure di sicurezza (ad esempio, dalla password) costituisce un reato punibile con la reclusione sino a tre anni.

Ugualmente, è reato leggere la **corrispondenza** altrui, a meno che questa non sia lasciata aperta e in bella mostra nella casa in cui i coniugi vivono.

Si può provare l'infedeltà coniugale avvalendosi di **prove ottenute illecitamente**, magari aprendo la corrispondenza (cartacea o telematica) del partner oppure sottraendo il cellulare per leggere le chat? Sul punto, la giurisprudenza è divisa, anche perché, nel processo civile, non esiste una norma analoga a quella del processo penale che esclude l'utilizzabilità delle prove

illegalmente apprese.

Secondo un orientamento, sarebbero ammissibili, all'interno del giudizio di separazione dei coniugi, i mezzi di prova ottenuti illegalmente. L'attendibilità di tali prove, però, è lasciata al **prudente apprezzamento** del giudice, il quale sarà libero di valutare la credibilità o meno del materiale così prodotto.

Note

[1] Art. 143 cod. civ. **[2]** Cass., sent. n. 15557/2008. **[3]** Cass., sent. n. 9472 del 07.09.1999. **[4]** App. Palermo, sent. n. 1162 del 29 luglio 2020. **[5]** Art. 615-ter cod. pen.